

COMUNE DI CERVINARA (AV)



COMUNE DI BUCCIANO (BN)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI BUCCIANO (AV) E BUCCIANO (BN)

Codice AUSA 0000546186

Piazza Trescine, n. 1 - 83012 BUCCIANO (AV)

Tel. 0824 / 839801

PEC: cuccervinarabucciano@pec.it

Prot. 6305 del 28/12/2020

PROCEDURA APERTA

per l'affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice)

OGGETTO dell'APPALTO

Affidamento dei lavori di riqualificazione del cimitero comunale del Comune di Bucciano (BN)

CUP F14E19000250004

CIG 8511492166

SEZIONE I	4
STAZIONE APPALTANTE (E INFORMAZIONI GENERALI)	4
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale	4
I.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento	4
I.3) Pubblicazione del bando e dell'esito di gara	4
I.4) Luogo di svolgimento della gara	4
I.5) Termine di presentazione delle offerte	4
I.6) Comunicazioni inerenti la gara	4
I.7) Ammissibilità di varianti	5
SEZIONE II	5
OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	5
II.1) Oggetto, luogo di esecuzione e modalità di determinazione del corrispettivo	5
II.2) Inizio dei lavori, durata dell'appalto e tempi di esecuzione	5
SEZIONE III	5
LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO	5
III.1) Importo a base d'appalto	5
III.2) Categoria delle lavorazioni	5
III.3) Categorie valevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori	6
III.4) Subappalto	6
III.5) Contabilità e pagamenti	6
III.6) Anticipazione	6
SEZIONE IV	6
DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI	6
IV.1) Documenti di gara	6
IV.2) Consultazione e acquisizione	7
IV.3) Sopralluogo	7
SEZIONE V	7
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	7
V.1) Soggetti ammessi alla gara	7
V.1.1) Concorrente italiano o stabilito in Italia.	8
V.1.2) Concorrente stabilito in altri Stati	8
V.1.3) Raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.	9
V.1.4) Curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale.	9
SEZIONE VI	9
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA	9
E TECNICO-PROFESSIONALE	9
VI.1) Requisiti di ordine generale	9
VI.2) Requisiti e capacità specifiche	9
VI.3) Avalimento	10
SEZIONE VII	11
LEGALITÀ NEGLI APPALTI, VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE ED ALTRI OBBLIGHI	11
VII.1) Valutazione di impatto criminale	11
VII.2) Artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n°3/2007	11
VII.3) Patto di Integrità	11
VII.4) Codice di comportamento	12
VII.5) Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza	12
SEZIONE VIII	12
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	12
VIII.1) Criterio di aggiudicazione	12
VIII.2) Elementi di valutazione dell'offerta	12
VIII.3) Valutazione delle offerte	13
VIII.4) Criterio di individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse	15
VIII.5) Modalità di aggiudicazione	15
SEZIONE IX	16
CONTENUTO, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE	16
IX.1) Modalità di presentazione e termine di validità dell'offerta	16
IX.2) Contenuto della "ARCHIVIO INFORMATICO 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	17
IX.3) Contenuto dell'ARCHIVIO INFORMATICO 2 "OFFERTA TECNICA"	24
IX.4) Contenuto dell'ARCHIVIO INFORMATICO 3 "OFFERTA TEMPO ED ECONOMICA"	26
IX.5) Garanzia provvisoria	27
IX.6) Contributo a favore dell'ANAC	28

SEZIONE X.....	28
ESPLETAMENTO DELLA GARA.....	28
X. 1) Operazioni di gara	28
X.2) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	29
X.3) Soccorso istruttorio.....	30
SEZIONE XI	31
ACCESSO AGLI ATTI.....	31
SEZIONE XII	31
ULTERIORI DISPOSIZIONI	31
XII.1) Stipulazione ed esecuzione del contratto	31
XII.2) Garanzie e coperture assicurative	33
XII.2.1) Garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)	33
XII.2.2) Polizza assicurativa CAR.....	33
SEZIONE XIII.....	34
CONTROVERSIE.....	34
SEZIONE XIV	34
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	34
SEZIONE XV	35
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	35
Allegati:	35
Abbreviazioni, riferimenti normativi e convenzioni:.....	35

SEZIONE I
STAZIONE APPALTANTE (E INFORMAZIONI GENERALI)

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale

	CENTRALE UNICA COMMITTENZA	COMUNE
Denominazione:	CUC BUCCIANO-BUCCIANO	Comune di Bucciano (BN)
Servizio:	Settore CUC	Servizio Ufficio Tecnico
Indirizzo:	Piazza Trescine n. 1	Via Paoli, n° 1
Città:	Bucciano (AV) - CAP 83012	Bucciano (BN) - CAP 82010
Telefono:	0824 839801	0823 712742
R.U.P.		Geom. Domenico Ruggiero
PEC:	cuccervinarabucciano@pec.it	protocollo.bucciano@asmepec.it
e-mail:		capoufficiotecnico@comune.bucciano.bn.it
Indirizzo Internet:	https://cuccervinarabucciano.trasparenza.gov.it	http://www.comune.bucciano.bn.it

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: vedi sezione IV.2;
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione: vedi sezione IX.1;
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: vedi sezione XV;

I.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento

- Atto di approvazione/aggiornamento progetto esecutivo cantierabile: *delibera G.C. n° 61 del 29/10/2019 e Determina n. 262 del 16/07/2020;*
- Determina a contrarre n. 493 del 28/12/2020;*
- Indizione gara: *Determinazione CUC Cervinara - Bucciano n° 14 del 28/12/2020;*
- Fonte di finanziamento: *Mutuo Cassa DD.PP. a carico del bilancio comunale.*

I.3) Pubblicazione del bando e dell'esito di gara

Tutti gli atti di gara sono pubblicati, per non meno di 18 giorni, *ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 36, comma 9, 59 e 60 del D. Lgs 50/2016, sull'Albo Pretorio on line e sul profilo committente ed informatico del Comune di Bucciano <http://www.comune.bucciano.bn.it> - sul profilo committente ed informatico della CUC Bucciano-Bucciano <https://cuccervinarabucciano.trasparenza.gov.it>; sulla piattaforma digitale dell'ANAC; sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

In ogni caso si procede, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice, a comunicare l'aggiudicazione a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa alla gara.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 02/12/2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad **euro 500,00**. Il Comune comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

I.4) Luogo di svolgimento della gara

La prima seduta pubblica della gara avrà luogo in data da definirsi notificata ai concorrenti a mezzo PEC presso la sede del comune di Bucciano o in videoconferenza, mediante la piattaforma <https://cuccervinarabucciano.trasparenza.gov.it> ed analogamente la seduta finale pubblica si terrà nel giorno e ora da destinarsi.

Qualora la commissione di gara non dovesse riunirsi nelle suddette sedute, sarà cura della CUC comunicare e pubblicare un apposito avviso sul sito <https://cuccervinarabucciano.trasparenza.gov.it> nonché inviare lo stesso all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione sulla piattaforma <https://cucBuccianobucciano.trasparenza.gov.it> così come meglio specificato nella successiva SEZIONE I.6.

I.5) Termine di presentazione delle offerte

Le offerte dovranno pervenire presso la Piattaforma TRASPARE <https://cucBuccianobucciano.trasparenza.gov.it> secondo le modalità meglio specificate nella successiva SEZIONE IX.1) "Modalità di presentazione e termine di validità dell'offerta", così come specificato nel timing di gara.

I.6) Comunicazioni inerenti la gara

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, inerenti la presente procedura di gara, devono essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ovvero attraverso l'area

“RICHIESTA CHIARIMENTI” presente nei dettagli di gara sulla piattaforma TRASPARE ovvero, in via residuale, mediante posta elettronica certificata.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC dovranno essere riportate nel proprio profilo registrato presso la piattaforma; in caso di problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio CUC; diversamente la CUC e il Comune declinano ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di Raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o Consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati/raggruppandi, aggregati o consorziati/consorziandi. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avallimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

I.7) Ammissibilità di varianti

Non sono ammesse varianti. Sono ammesse solo proposte migliorative ed integrative così come meglio evidenziate alla SEZIONE IX.3. Nel caso le migliori proposte presentino problematiche relative ad aspetti di dettaglio, sarà obbligo dell’appaltatore impegnarsi ad eseguire, a sue spese, tutte le lavorazioni necessarie per adeguare il progetto, posto dalla stazione appaltante a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte, comprensiva anche dell’aggiornamento e adeguamento del PSC, alle proposte riportate in offerta, anche per quelle parti dell’opera potenzialmente coinvolte dall’intervenuta miglioria progettuale.

SEZIONE II OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

II.1) Oggetto, luogo di esecuzione e modalità di determinazione del corrispettivo

L’oggetto del presente appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del progetto << *Lavori di riqualificazione del cimitero comunale del Comune di Bucciano* >>. Per una più ampia e dettagliata descrizione dei lavori a farsi si rimanda al progetto esecutivo posto a base di gara.

Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata in sede di gara dall’appaltatore e recepite dal Comune.

I lavori sono da effettuarsi nel territorio del Comune come meglio specificati nel progetto allegato alla presente.

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo **a corpo** ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera dddd) del Codice.

II.2) Inizio dei lavori, durata dell’appalto e tempi di esecuzione

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è quello definito in sede d’offerta ed accettato dall’amministrazione aggiudicatrice. Esso non dovrà essere, *comunque*, superiore a **210 (duecentodieci)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna, e non inferiore a giorni **168 (centosessantotto)**, con una riduzione massima di **42 (quarantadue)** giorni come meglio specificato alla successiva SEZIONE IX.4.

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe. Ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice si può procedere alla consegna dei **lavori in via d’urgenza**. In caso di ritardo nei tempi di esecuzione delle opere, si applicano le penali previsti dalla norma.

SEZIONE III LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D’APPALTO

III.1) Importo a base d’appalto

Importo complessivo a base d’appalto:		€ 230.813,10 + IVA
di cui	a1) per lavori a corpo (soggetto a ribasso)	€ 206.248,46 + IVA
	a2) per lavori a misura (soggetto a ribasso)	€ 0,00 + IVA
	b1) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 24.564,64 + IVA

III.2) Categoria delle lavorazioni

Lavorazione	Categoria	Class.	Qualificazione obbligatoria	Importo (€)	%	Prevalente / Scorporabile	Subappaltabile (SI/NO)
-------------	-----------	--------	-----------------------------	-------------	---	---------------------------	------------------------

Edifici civili ed industriali	OG1	I	SI	€ 230.813,10	100 %	Prevalente	SI
--------------------------------------	------------	----------	-----------	---------------------	--------------	-------------------	-----------

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, comma 2, del Regolamento la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2, del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo della manodopera stimato per il presente affidamento ammonta ad € 59'158,54

III.3) Categorie valevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori

OG1 per il 100,00 %

III.4) Subappalto

Il subappalto è ammesso nel rispetto dell'articolo 105 del Codice, previa autorizzazione del Comune.

Si precisa che il concorrente può subappaltare nel limite dell'importo massimo subappaltabile, *ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice*, **pari al 30%** dell'importo complessivo contrattuale.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dal comma 4 del predetto articolo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi *nei soli casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice*.

III.5) Contabilità e pagamenti

L'appalto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del Codice, è **a corpo**.

La contabilità dei lavori sarà effettuata *ai sensi della parte II, titolo IX, del Regolamento*; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Si precisa che, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare e ad accettare, a pena di nullità assoluta del contratto, tutte le disposizioni previste dall'art. 19, comma 7, del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n°3/2007 e dall'art. 3 della Legge 136/2010 "Tracciabilità di flussi finanziari". Si precisa che i suddetti obblighi si applicano anche ai subappaltatori e ai subcontraenti.

III.6) Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, è previsto la corresponsione a favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 20 % dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione (maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori).

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

L'anticipazione viene erogata, *salvo effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore al Comune*, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile Unico del Procedimento; l'esecutore, però, decade dal beneficio dell'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

SEZIONE IV DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI

IV.1) Documenti di gara

I documenti a base dell'appalto sono: gli elaborati del progetto esecutivo ed, in particolare, il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto, il piano di sicurezza e coordinamento ed il crono programma; il presente bando con modulistica allegata.

In caso di discordanza tra la normativa, il bando e gli altri documenti di gara, *al fine di definirla*, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

1. Codice, Regolamento ed altra normativa di rango pari o superiore;
2. Bando-disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale d'appalto;
4. Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV (Allegato 0);
5. Altri documenti allegati al presente bando.

IV.2) Consultazione e acquisizione

Il presente bando di gara, il progetto esecutivo in formato PDF e la relativa modulistica in formato DOC sono accessibili gratuitamente, illimitatamente e direttamente nonché liberamente scaricabili al seguente percorso internet:

<https://cuccervinarabucciano.trasparenza.gov.it/bandi-di-gara> → **bandi di gara → gare e procedure in corso**

per tutto il periodo di pubblicazione del presente bando-disciplinare di gara.

Nell'offerta il concorrente dichiara di aver preso visione e di avere perfetta cognizione di tutti i documenti di gara.

Il Comune in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e/o diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al bando e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

IV.3) Sopralluogo

Il sopralluogo delle aree oggetto di intervento è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

Detto sopralluogo è ad esclusiva cura del concorrente che ne attesta, in sede di offerta, l'avvenuto espletamento. In caso di mancata dichiarazione, il concorrente viene escluso dalla gara.

Non sono previsti sopralluoghi congiunti né il rilascio di attestazione da parte della stazione appaltante.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

SEZIONE V

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

V.1) Soggetti ammessi alla gara

Ai sensi dell'art. 45 del Codice, **sono ammessi** a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla successiva SEZIONE VI del presente bando e secondo le modalità di cui agli artt. 62, 92, 93 e 94 del Regolamento.

In particolare, sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- operatori economici con idoneità individuale previsti dall'art. 45, comma 2, del Codice alle lettere:
 - a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane;
 - c) consorzi stabili;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva previsti dall'art. 45, comma 2, del Codice alle lettere:
 - d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lett. a), b) e c) del medesimo articolo del Codice;
 - e) consorzi ordinari di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lett. a), b) e c) del medesimo articolo del Codice;
 - f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;

- g) gruppo europeo di interesse economico;
- operatori economici di cui alle precedenti lett. d) ed e) che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti, *ai sensi dell'art. 92, comma 2, del Regolamento*, secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, **costituisce motivo di esclusione dalla gara.**

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Non è ammessa, altresì, la partecipazione alla gara di concorrenti:

1. per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
2. partecipanti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Resta fermo quanto stabilito dai commi da 5 a 14 dell'art. 80 del Codice.

In particolare si evidenzia che si procederà all'esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto dell'operatore economico qualora si trovi in una delle situazioni, anche riferita ad un suo appaltatore nei casi di cui all'art. 105 del Codice, così come elencate all'art. 80, comma 5 del Codice (*Proposta di Linee Guida dell'ANAC "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice" del 21 settembre 2016*).

In ogni caso, *ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice*, l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 sempre dello stesso articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d. *black list* di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4/05/1999 e al decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, *ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n°78 del 03/05/2010*.

V.1.1) Concorrente italiano o stabilito in Italia.

I concorrenti, all'atto dell'offerta, devono essere in possesso dell'attestazione per attività di costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del Codice ed art. 61 del Regolamento, regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria richiesta e per importo adeguato.

I concorrenti devono essere, *in caso di lavorazioni con classifica superiore alla II*, in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità, ai sensi degli artt. 63 e 76 del Regolamento.

Il possesso della Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale deve risultare dall'Attestazione SOA ovvero deve essere documentata con le medesime modalità previste per la presentazione dell'Attestato SOA, unitamente a copia semplice della domanda inoltrata alla competente SOA per la registrazione della Certificazione sull'Attestato SOA stesso.

L'impresa, in pendenza del rilascio del rinnovo dell'attestazione SOA, può partecipare alle procedure selettive nel caso in cui la stessa abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale (stipulando apposito contratto con la SOA) prima della scadenza del triennio. In tal caso l'impresa è tenuta a presentare copia del contratto stipulato con la SOA.

V.1.2) Concorrente stabilito in altri Stati

Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane riportati ai punti precedenti della presente SEZIONE è desunta dalla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane. I relativi requisiti di partecipazione possono essere verificati con le modalità di cui all'articolo 86 del Codice.

Le autocertificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

V.1.3) Raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, *ai sensi dell'articolo 45 del Codice*, e secondo quanto previsto dagli artt. 92, 93 e 94 del Regolamento sia in termini di qualificazione per la partecipazione sia in termini di esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 9 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara, *a pena di esclusione*, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 Regolamento. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Bando per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del Codice, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (*consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane*), e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice (*consorzi stabili*) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

A norma dell'art. 48, comma 14 del Codice, le disposizioni del medesimo all'art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui al comma 2, lett. f) del citato art. 45.

V.1.4) Curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, comma 3 del Codice possono partecipare alla presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta la copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato che riporti gli estremi del parere favorevole espresso da ANAC.

SEZIONE VI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

VI.1) Requisiti di ordine generale

Gli operatori economici non devono trovarsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16, del Decreto Legislativo n°165/2001 né essere incorsi in qualsiasi altra condizione di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

I motivi di esclusioni di cui in precedenza si applicano anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice.

Per i requisiti di ordine generale resta fermo quanto previsto dal comma 4 al 13 dell'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

VI.2) Requisiti e capacità specifiche

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento:

- nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e;

- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda;
- nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

Ai sensi dell'art. 84, comma 1, del Codice, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, di cui agli artt. 64 e ss. del Regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

Ai sensi dell'art. 92 del Regolamento, pertanto:

- il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi ovvero sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori con obbligo di subappalto della categoria scorporabile, sempre che il suo importo complessivo rientri nel limite di cui all'art. 105, comma 2, del Codice;
- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente Bando per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente;
- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10% (dieci per cento), fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.
- per le imprese cooptate, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

VI.3) Avvalimento

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 90 del Decreto Legislativo 207/2010 ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In ogni caso non è possibile utilizzare l'istituto dell'avvalimento per i requisiti di cui all'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, in caso di avvalimento il concorrente deve allegare, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria, la seguente documentazione:

- a) una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (MODELLO 4);
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante l'assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice, di cui al MODELLO 3;

- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria (MODELLO 4) con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con riferimento a:
- le risorse economiche e/o le garanzie messe a disposizione od altro requisito;
 - i mezzi, le attrezzature, i beni finiti e i materiali messi a disposizione, con l'indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o delle attrezzature con i loro dati identificativi;
 - il numero degli addetti messi a disposizione, facenti parte dell'organico dell'ausiliaria, i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto;
 - una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice (MODELLO 4);
 - ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo n° 159 del 06/09/2011, dichiarazione contenente le generalità dei familiari maggiorenni conviventi, resa da tutti i soggetti dell'impresa ausiliaria come per legge (MODELLO 9);
 - originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto con riferimento alla precedente lettera c) dettagliatamente quantificate;
 - nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto di cui alla lettera d), attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall'articolo 89, comma 5, del Codice.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con data non anteriore alla pubblicazione del bando. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, l'impresa avvalente sarà esclusa, sarà esclusa la garanzia e trasmessi gli atti all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13, del Codice.

L'impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell'art. 89, comma 8, del Codice.

L'avvalimento della certificazione di qualità ISO 9001 è ammesso soltanto allorché nel contratto di avvalimento, insieme alla stessa certificazione, venga "prestata" con chiarezza l'intera organizzazione aziendale che ne funge da presupposto oggettivo, con l'esatta indicazione di tutti i mezzi e strumenti (personale, sedi, magazzini, macchinari, ecc.), secondo l'indirizzo condiviso dalla giurisprudenza amministrativa più recente (Consiglio di Stato, Sez. III, n° 2344 del 18/04/2011 - Tar Piemonte, Sez. I, n° 224 del 15/01/2010 - Parere AVCP n° 115 del 22/06/2011).

In ogni caso sono valide tutte le disposizioni di cui all'art. 89 del Codice.

SEZIONE VII

LEGALITÀ NEGLI APPALTI, VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE ED ALTRI OBBLIGHI

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle clausole della presente sezione comporterà la esclusione dalla procedura di gara.

VII.1) Valutazione di impatto criminale

I soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si impegnano, in caso di aggiudicazione dell'appalto e sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, a comprendere nel contratto d'appalto, rispettare e far rispettare le clausole contrattuali di Valutazione di Impatto Criminale di cui all'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di Attuazione della predetta Legge Regionale n°3 / 2007, come da MODELLO 5.

VII.2) Artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n°3/2007

Il concorrente si obbliga, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le clausole contenute negli artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n°3/2007, come da MODELLO 5.

VII.3) Patto di Integrità

Il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione, di aver preso visione integrale del “Patto di Integrità” (ALLEGATO A) approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 35 del 24/05/2016 e di impegnarsi a sottoscriverlo, in caso di aggiudicazione (MODELLO 1A/1B/1C/1D).

VII.4) Codice di comportamento

Il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione, di aver preso visione integrale del “Codice di comportamento” (ALLEGATO B) approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 7 del 29/01/2014 e di impegnarsi a rispettarlo, in caso di aggiudicazione (MODELLO 1A/1B/1C/1D).

VII.5) Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di aver preso visione integrale del “Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza” (ALLEGATO C) approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 06/02/2019 e di impegnarsi a sottoscriverlo, in caso di aggiudicazione, (MODELLO 1A/1B/1C/1D).

SEZIONE VIII CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

VIII.1) Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta tempo	5
Offerta economica	10
TOTALE	100

VIII.2) Elementi di valutazione dell'offerta

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata *ai sensi dell'art. 95 del Codice* e secondo quanto previsto dalle Linee Guida n°2, recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*”, approvate dall'ANAC con deliberazione n°1005 del 21/09/2016.

In particolare, *ai sensi dell'art. 95 del Codice*, sono stabiliti i seguenti elementi qualitativi e quantitativi di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi massimi:

- la qualità, che comprende il miglioramento della qualità e della funzionalità dell'opera, il minor costo di utilizzo e di manutenzione, la migliore organizzazione e sicurezza del cantiere;
- diminuzione dei tempi di esecuzione dell'opera;
- ribasso percentuale unico.

Di seguito sono elencati i criteri di valutazione e i relativi punteggi.

Criterio	Descrizione del criterio/Sub criterio	Punteggio massimo del sub criterio	Punteggio massimo del criterio
A	A.1 PREGIO TECNICO (STRUTTURE, IMPIANTI E FINITURE) Proposte migliorative agli interventi previsti con riferimento all'utilizzo di tecniche e/o tecnologie e materiali di qualità superiore a quelle indicate in progetto. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere oggetto di proposta: - miglioramento delle caratteristiche delle strutture; - miglioramento materiali per le pavimentazioni e le finiture; - tipologia e tecnologia superiore degli impianti; - interventi finalizzati al risparmio energetico, anche in riferimento ai decreti CAM; - impiego di materiali certificati Ecolabel;	30	85

	A.2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI, ENERGETICHE ed IMPIANTISTICHE Valore funzionale degli interventi migliorativi o integrativi proposti dal concorrente e coerenti col progetto posto a base di gara. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere oggetto di proposta: • <i>soluzioni migliorative in merito alla funzionalità dell'opera;</i> • <i>elementi che migliorano l'efficientamento energetico degli edifici cimiteriali;</i> • <i>miglioramento delle caratteristiche funzionali ed ambientali anche con riferimento degli interventi alle aree di pertinenza e di accesso alla struttura.</i>	25	
	A.3 MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'OPERA Soluzioni integrative o aggiuntive al piano di manutenzione del progetto posto a base di gara. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere oggetto di proposta: • <i>soluzioni migliorative in termini di materiali ecocompatibili a parità di risposta prestazionale con materiali standardizzati nella pratica edilizia;</i> • <i>proposte integrative relative alla manutenzione, volte ad assicurare la piena efficienza e funzionalità dell'opera nel suo complesso, con indicazione della durata, della frequenza e delle modalità della eventuale manutenzione ordinaria post-collauda proposta dal concorrente.</i>	15	
	A.4 ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI Soluzioni proposte per la gestione delle attività di cantiere e per la riduzione dei rischi dovuti all'esecuzione dei lavori sulla sicurezza dei terzi e degli operatori del cantiere. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere oggetto di proposta: • <i>modalità di esecuzione dei lavori per ridurre al minimo le attività scolastiche e garantirne lo svolgimento, predisponendo idonee misure di prevenzione;</i> • <i>modalità di sorveglianza del cantiere, monitoraggio e controlli sui movimenti di mezzi e personale;</i> • <i>modalità di esecuzione dei lavori con individuazione e redazione di piani atti a mitigare l'impatto dei lavori;</i> • <i>quantità e funzionalità di strumentazione, mezzi, attrezzature di cantiere fisse e mobili, utilizzati dal concorrente per l'intervento;</i> • <i>misure adottate per fronteggiare l'emergenza Covid-19.</i>	15	
B	Diminuzione sui tempi di esecuzione dei lavori	5	
C	Offerta Economica (prezzo)	10	
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE			100

TABELLA 1 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE

VIII.3) Valutazione delle offerte

I punteggi saranno attribuiti da una commissione di gara, nominata secondo le modalità di cui all'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di cui alla precedente tabella, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore secondo la seguente formula:

$$K_i = A_i * P_A + B_i * P_B + C_i * P_C$$

dove:

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente *iesimo*;

A_i , B_i e C_i sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente *iesimo*;

P_A , P_B e P_C sono i fattori ponderali indicati negli atti di gara (cfr. Tabella n. 1)

Le modalità di attribuzione dei coefficienti A_i , B_i e C_i da 0 a 1, a ciascun elemento di valutazione ed i criteri motivazionali adottati dalla Commissione, sono indicati nelle successive tabelle 2 e 3.

Criterio	Descrizione del criterio	Sub criterio	Modalità di attribuzione dei coefficienti																		
A	Qualità	A.1 <u>Pregio tecnico (strutture, impianti e finiture)</u>	La commissione, nel caso in cui le offerte da valutare siano pari o superiori a tre, procederà per ciascun sub criterio all'assegnazione di gradi di preferenza da attribuire a ciascun concorrente attraverso il confronto a coppie tra le offerte esaminate. La somma dei gradi di preferenza così ottenuti saranno trasformati, per ciascun commissario e per ciascun subcriterio, in coefficienti provvisori variabili tra 0 e 1 attribuendo il coefficiente 1 al concorrente che ha ottenuto maggiori gradi di preferenza e agli altri concorrenti un punteggio consequenzialmente proporzionale. Successivamente, per ogni concorrente e per ogni subcriterio, si definiranno i coefficiente definitivi A_i, B_i ...ecc calcolando la media tra i coefficienti provvisori calcolati in precedenza e attribuendo il coefficiente 1 al concorrente che ha ottenuto il valore medio più elevato e riparametrando gli altri coefficienti di conseguenza (caso lett. b, punto 1. di cui alle Linee guida Paragrafo V). Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, la commissione procederà all'assegnazione per ciascun sub criterio attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (caso lett. a di cui alle Linee Guida - Paragrafo V) sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento e secondo la seguente tabella: <table><tr><th>GIUDIZIO SULL'OFFERTA</th><th>COEFFICIENTE</th></tr><tr><td>Eccellente</td><td>0,90 ÷ 1,00</td></tr><tr><td>Ottima</td><td>0,80 ÷ 0,90</td></tr><tr><td>Distinta</td><td>0,70 ÷ 0,80</td></tr><tr><td>Buona</td><td>0,60 ÷ 0,70</td></tr><tr><td>Sufficiente</td><td>0,50 ÷ 0,60</td></tr><tr><td>Scarsa</td><td>0,30 ÷ 0,50</td></tr><tr><td>Insufficiente</td><td>0,01 ÷ 0,30</td></tr><tr><td>Gravemente insufficiente</td><td>0,00</td></tr></table>	GIUDIZIO SULL'OFFERTA	COEFFICIENTE	Eccellente	0,90 ÷ 1,00	Ottima	0,80 ÷ 0,90	Distinta	0,70 ÷ 0,80	Buona	0,60 ÷ 0,70	Sufficiente	0,50 ÷ 0,60	Scarsa	0,30 ÷ 0,50	Insufficiente	0,01 ÷ 0,30	Gravemente insufficiente	0,00
		GIUDIZIO SULL'OFFERTA		COEFFICIENTE																	
		Eccellente		0,90 ÷ 1,00																	
		Ottima		0,80 ÷ 0,90																	
		Distinta		0,70 ÷ 0,80																	
Buona	0,60 ÷ 0,70																				
Sufficiente	0,50 ÷ 0,60																				
Scarsa	0,30 ÷ 0,50																				
Insufficiente	0,01 ÷ 0,30																				
Gravemente insufficiente	0,00																				
A.2 <u>Caratteristiche funzionali, energetiche ed impiantistiche</u>																					
A.3 <u>Manutenzione e gestione dell'opera</u>																					
A.4 <u>Esecuzione delle lavorazioni</u>																					
B	Diminuzione sul tempo di esecuzione lavori		$B_i = T_i / T_{max}$ dove B_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; T_i = valore dell'offerta (diminuzione dei tempi) del concorrente i-esimo; T_{max} = valore dell'offerta (diminuzione dei tempi) più conveniente																		
C	Ribasso percentuale		Per la valutazione del punteggio da attribuire alla componente quantitativa - parte economica elemento "C" la Commissione di gara applicherà una delle seguenti formule di interpolazione bilineare: a) Alle offerte con ribasso pari o minori alla media dei ribassi (valore soglia) delle offerte valide: $C_{(aj)} = \Psi * (R_{aj} / R_{med} \text{ (valore soglia)})$ b) Alle offerte con ribasso superiore alla media dei ribassi (valore soglia) delle offerte valide $C_{(aj)} = \Psi + (1 - \Psi) * [(R_{aj} - R_{med} \text{ (valore soglia)}) / (R_{aj} - R_{max} \text{ (valore soglia)})]$ Dove: $C_{(aj)}$ È il coefficiente da attribuire al concorrente iesimo per la valutazione dell'offerta economica; Ψ È il coefficiente moltiplicativo che per questa procedura è stato stabilito in 0,80 R_{aj} È il valore percentuale del ribasso offerto dal concorrente in valutazione R_{med} È il valore della media aritmetica tra tutti i ribassi rimasti in gara (VALORE SOGLIA) R_{max} È il valore percentuale del ribasso più conveniente tra quelli rimasti in gara																		

TABELLA 2 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI

Criterio	Descrizione del criterio	Sub criterio	Criteri motivazionali
----------	--------------------------	--------------	-----------------------

A	Qualità	A.1 <u>Miglioramento tecnologico e funzionale</u>	Le offerte presentate dai concorrenti saranno valutate, rispettivamente, in ragione di: - concretezza, attinenza, efficacia e della, più o meno, realizzabilità delle soluzioni migliorative e/o integrative formulate; - completezza, definizione e chiarezza degli elaborati proposti, con gli opportuni richiami normativi, ricavabile dal livello della definizione grafica, contabile e documentale delle proposte presentate; - innovazione ovvero le proposte devono essere connotate di originalità in relazione al progetto e, se possibile, in relazione al mercato degli appalti del settore; - specificità nel senso che le proposte migliorative / integrative siano state elaborate appositamente per l'appalto in corso e non siano proposte "standard"; - qualità complessiva delle soluzioni proposte. Non verranno prese in considerazione le proposte e migliorie non conformi o che discordino significativamente dagli indirizzi progettuali e che non abbiano una diretta attinenza con la logica progettuale, ovvero che riguardino opere aggiuntive, ovvero che comportino la necessità di ottenere ulteriori pareri e autorizzazioni. Si rappresenta che le soluzioni proposte dal concorrente possono riguardare anche più criteri, se soddisfano contemporaneamente le specifiche dettate nel singolo criterio di valutazione.
		A.2 <u>Costo di utilizzazione e manutenzione</u>	
		A.3 <u>Organizzazione e sicurezza del cantiere</u>	

TABELLA 3 - CRITERI MOTIVAZIONALI

I criteri di calcolo saranno effettuati con il sistema di arrotondamento a 2 cifre di Excel.

VIII.4) Criterio di individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse

La Commissione, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice ovvero quando ritenga che siano presenti le condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, inviando ad esso tutta la relativa documentazione.

Quest'ultimo per la verifica delle suddette offerte anormalmente basse potrà avvalersi della medesima Commissione giudicatrice.

Verrà richiesta per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Sarà esclusa l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, avendo accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice;
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del Codice rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del Decreto Legislativo n° 1/2008.

La Commissione in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il RUP, qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può escludere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 T.F.U.E. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

Per la congruità del valore degli oneri aziendali interni della sicurezza si applicano le valutazioni contenute nel documento edito dall'Istituto ITACA del 19/02/2015 ad oggetto "Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici – prime indicazioni operative", per quanto compatibili.

VIII.5) Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenendo conto di quanto previsto nella presente SEZIONE.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, *ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice*.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenta il maggior punteggio nell'offerta tecnica. Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all'art. 77 del R.D. n° 827/1924.

SEZIONE IX

CONTENUTO, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

IX.1) Modalità di presentazione e termine di validità dell'offerta

L'offerta dovrà essere trasmessa telematicamente a mezzo della piattaforma TRASPARE <https://cucbuccianobucciano.traspares.com> nello spazio relativo alla presente procedura, secondo le modalità descritte nell'allegato documento "Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV" (ALLEGATO 0) e nei termini prescritti dal seguente timing di gara:

FASE	TIMING GARA	DATA	ORA
-	Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	18/01/2021	13:00
0	Scadenza della gara - Termine ultimo perentorio di firma digitale documenti e marcatura temporale degli archivi informatici (amministrativo, tecnico e temporale/economico)	22/01/2021	Entro le 16:00
1	Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica	22/01/2021	18:00
	Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica	25/01/2021	20:00
2	Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione temporale ed economica	Da definire con comunicazione PEC agli operatori accreditati alla procedura di gara, a seguito di verifica amministrativa e tecnica	
	Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione temporale ed economica		

Le Imprese che partecipano alla presente gara telematica esonerano espressamente la CUC, il Comune ed il Gestore del Sistema, nonché i loro dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. In ogni caso, il concorrente deve seguire le indicazioni e prescrizioni riportate nel predetto "ALLEGATO 0".

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara, ai sensi dell'art. 59, comma 3, Codice.

In generale, la mancata presentazione degli archivi informatici nei termini e secondo le modalità indicate nella presente sezione comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla CUC. Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi i suddetti termini, salvo la disponibilità a prorogarla qualora richiesto dalla CUC. Ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente accetta implicitamente senza riserve ed eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente bando di gara e nei suoi allegati. Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta.

Per la predisposizione dell'offerta valgono le seguenti regole generali:

- trattandosi di gara telematica, tutti i documenti dovranno essere in formato digitale, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del Decreto Legislativo n° 82/2005;
- la sottoscrizione della documentazione richiesta deve avvenire con firma digitale da parte dei soggetti in possesso dei poteri necessari per rappresentare gli operatori economici. È sufficiente anche un'unica firma digitale per più dichiarazioni o documenti, a condizione che siano contenuti in un'unica cartella compressa (formati RAR, ZIP e simili);
- tutta la documentazione da produrre (come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la domanda di partecipazione, l'offerta, le autodichiarazioni e così via) deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione;
- le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000;
- le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti non aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, devono essere rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore;
- le dichiarazioni di cui alle SEZIONI IX.2, IX.3 e IX.4 potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione in uno con il presente o in mancanza su modelli propri del candidato purché riportanti tutte le dichiarazioni presenti nei suddetti modelli;
- il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti) e, nel caso di procuratore allega altresì copia conforme all'originale della relativa procura;
- la documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n°445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice;
- in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice;
- ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. n°642/1972, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative. Si precisa che l'imposta di bollo potrà essere assolta anche in modo virtuale mediante pagamento con modello F24, resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento.

IX.2) Contenuto della “ARCHIVIO INFORMATICO 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nell'ARCHIVIO INFORMATICO 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, firmato digitalmente e marcato temporalmente secondo le precise indicazioni contenute nell' Allegato 0, deve contenere i seguenti documenti:

- A. Domanda di partecipazione alla gara, in bollo,** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da altra persona dotata di poteri di firma (MODELLO 1/A, 1/B, 1/C, 1/D), con allegata, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, la copia fotostatica fronte retro di un documento d'identità del sottoscrittore. Nel caso in cui non venga utilizzato uno dei citati MODELLO 1/A, 1/B, 1/C, 1/D è necessario che vengano dichiarati tutti gli elementi riportati nel relativo MODELLO 1/A, 1/B, 1/C, 1/D di interesse.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie (MODELLO 1/B), di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), lett. e) e lett. g), del Codice, qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la categoria di lavori che si intende assumere e le rispettive quote di partecipazione.

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (MODELLO 1/C), di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

- Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. La domanda (MODELLO 1/C) dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto.
- Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. La domanda (MODELLO 1/C) dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto.
- Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. Conseguentemente, la domanda di partecipazione (MODELLO 1/C) dovrà essere sottoscritta dall'organo comune e assieme alla copia autentica del contratto di rete costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n°3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e li attestino in conformità alla vigente normativa.

In caso di imprese cooptate, la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dalle stesse.

In caso di avvalimento, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

In caso di partecipazione del curatore del fallimento e delle imprese ammesse a Concordato, è necessaria la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

B. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante *“Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016”*. Il DGUE (MODELLO 2) consiste in una dichiarazione formale senza bollo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n°445/2000, da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Bando.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice, dovrà produrre il DGUE in formato elettronico XML e/o in PDF, compilati e firmati entrambi digitalmente (firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo n°82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale); tale modalità di compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità e integrità, onde evitare il respingimento.

L'operatore economico per compilare il DGUE elettronico, messo a disposizione dalla CUC tra gli atti di gara in formato xml, potrà usufruire del servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE fornito dalla Commissione europea accessibile direttamente dal collegamento presente sulla piattaforma nel *“Dettaglio Gara”* alla Sezione DGUE cliccando su *“Accedi al Servizio”* (figura 1).

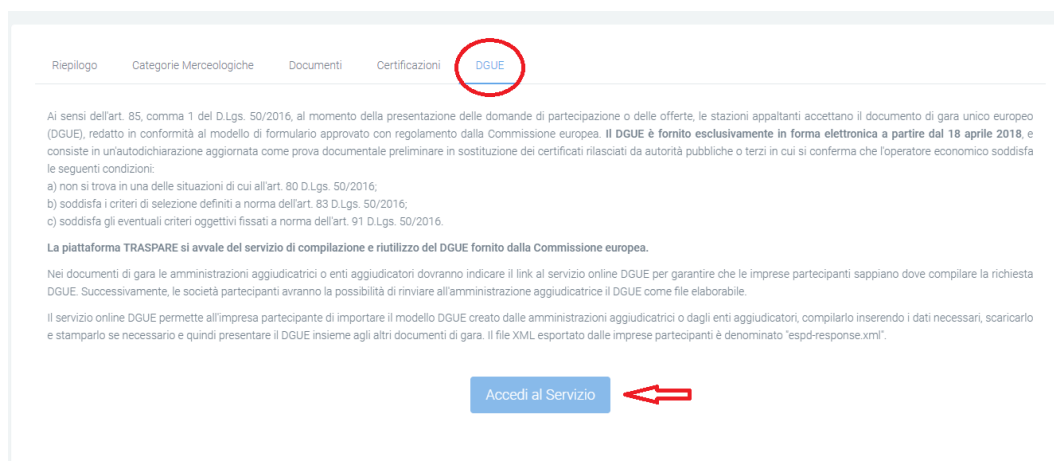


Figura 1

Quindi, dovrà spuntare, in sequenza, l'opzione *“Sono un operatore economico”*, *“importare un DGUE”* e caricare il documento DGUE.xml messo a disposizione della Centrale attraverso il pulsante *“Scegli file”* ed, infine, cliccare su *“Avanti”* (figura 2).

Avvio Procedura Esclusione Selezione Fine

Benvenuti al servizio DGUE

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) è un'autodichiarazione dell'impresa sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità per una procedura di appalto pubblico. È disponibile in tutte le lingue dell'UE e si usa per indicare in via preliminare il soddisfacimento delle condizioni prescritte nelle procedure di appalto pubblico nell'UE. Grazie al DGUE gli offerenti non devono più fornire piene prove documentali e ricorrere ai diversi moduli precedentemente in uso negli appalti UE, il che costituisce una notevole semplificazione dell'accesso agli appalti transfrontalieri. A partire da ottobre 2018 il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica.

La Commissione europea mette gratuitamente un servizio web a disposizione degli acquirenti, degli offerenti e di altre parti interessate a compilare il DGUE elettronicamente. Il modulo on line può essere compilato, stampato e poi inoltrato all'acquirente con le altre parti dell'offerta. Se la procedura è esperita elettronicamente il DGUE può essere esportato, salvato e presentato elettronicamente. Il DGUE presentato in una procedura di appalto pubblico precedente può essere riutilizzato a condizione che le informazioni siano ancora valide. Gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di appalto o essere perseguiti se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

Per ulteriori informazioni sul DGUE cliccare qui

Per leggere le risposte alle domande più frequenti sul DGUE consultare la parte Domande frequenti

Chi è a compilare il DGUE?

☐ Sono un'amministrazione aggiudicatrice

☐ Sono un ente aggiudicatore

☒ Sono un operatore economico

Che operazione si vuole eseguire?

☒ Importare un DGUE

☐ Unire due DGUE

☐ Creare risposta

Caricare il documento.

Caricare un file ESPD Request (richiesta di DGUE) o ESPD Response (DGUE di risposta)

Scegli file | Nessun file selezionato

Indietro Cancellare Avanti

Figura 2

Ultimata la compilazione, l'operatore economico dovrà scaricare il file in formato XML ed in PDF cliccando "ENTRAMBI" (figura 3), e in seguito firmare digitalmente il file ZIP per poi inserirlo nell'archivio informatico della "Documentazione Amministrativa".

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati

L'operatore economico dichiara:

di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:

se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente, indicare per ciascun documento:

Risposta fornita? ☐ Sì ☒ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE? ☐ Sì ☒ No

Parte VI: Dichiarazioni finali

L'operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione.

L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione - in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente assenso all'accesso) oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva 2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

L'operatore economico autorizza formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore di cui alla parte I ad accedere ai documenti complementari alle informazioni fornite alle parti III e IV del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto di cui alla parte I.

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/ime:

Data 21-11-2018

Luogo

Firma

XML PDF Entrambi

Indietro Cancellare Scaricare nel formato

Figura 3

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Per una corretta compilazione del DGUE si consiglia di attenersi alla succitata Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3, in ogni caso valgono le seguenti indicazioni.

In caso di operatore singolo, è necessario produrre un solo DGUE compilando almeno le seguenti parti:

- Parte II – Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento art. 89 del Codice e tenendo presene quanto specificato alla precedente

- SEZIONE VI.4, Sezione D "Informazioni concernenti subappaltatori sulle cui capacità l'operatore non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto art. 105 del Codice ;
- Parte III – Tutte le sezioni;
 - Parte IV – "Criteri di selezione": Sezione á; Sezione A "Idoneità": Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo; ...e quanto altro ritenuto necessario; Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;
 - Parte VI – "Dichiarazioni finali"
- In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, è necessario produrre il DGUE per ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento/consorzio/GEIE.
- La mandataria/capogruppo dovrà compilare le seguenti parti:
- Parte II – Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento art. 89 del Codice e tenendo presene quanto specificato alla precedente SEZIONE VI.4, Sezione D "Informazioni concernenti subappaltatori sulle cui capacità l'operatore non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto art. 105 del Codice ;
 - Parte III – Tutte le sezioni;
 - Parte IV – "Criteri di selezione": Sezione á; Sezione A "Idoneità"; Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;
 - Parte VI – "Dichiarazioni finali"
- La mandante/consorziata/retista dovranno compilare le seguenti parti:
- Parte II – Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento art. 89 del Codice e tenendo presene quanto specificato alla precedente SEZIONE VI.4;
 - Parte III – Tutte le sezioni;
 - Parte IV – "Criteri di selezione": Sezione á; Sezione A "Idoneità" Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;
 - Parte VI – "Dichiarazioni finali"
- In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, è necessario presentare il DGUE anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.
- Il Consorzio dovrà compilare le seguenti parti:
- Parte II – Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento art. 89 del Codice e tenendo presene quanto specificato alla precedente SEZIONE VI.4, Sezione D "Informazioni concernenti subappaltatori sulle cui capacità l'operatore non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto art. 105 del Codice ;
 - Parte III – Tutte le sezioni;
 - Parte IV – "Criteri di selezione": Sezione á; Sezione A "Idoneità": Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo; Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;
 - Parte VI – "Dichiarazioni finali"
- La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti:
- Parte II – Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";
 - Parte III – Tutte le sezioni;
 - Parte IV – "Criteri di selezione": Sezione á; Sezione A "Idoneità"; Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;
 - Parte VI – "Dichiarazioni finali"
- In caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, è necessario presentare il DGUE anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.
- Il Consorzio dovrà compilare le seguenti parti:
- Parte II – Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento art. 89 del Codice e tenendo presene quanto specificato alla precedente SEZIONE VI.4, Sezione D "Informazioni concernenti subappaltatori sulle cui capacità l'operatore non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto art. 105 del Codice;
 - Parte III – Tutte le sezioni;
 - Parte IV – "Criteri di selezione": Sezione á; Sezione A "Idoneità": Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo; Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;
 - Parte VI – "Dichiarazioni finali"
- La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti:
- Parte II – Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento art. 89 del Codice e tenendo presene quanto specificato alla precedente SEZIONE VI.4;
 - Parte III – Tutte le sezioni;
 - Parte IV – "Criteri di selezione": Sezione á; Sezione A "Idoneità": Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo; Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;
 - Parte VI – "Dichiarazioni finali"
- In caso di impresa ausiliaria, il DGUE deve essere presentato anche dalla stessa compilando le seguenti parti:
- Parte II – Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";
 - Parte III – Tutte le sezioni;

- Parte IV – “Criteri di selezione”: Sezione A; Sezione A “Idoneità”: Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;; Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;
- Parte VI – “Dichiarazioni finali”

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, per la presentazione del/i DGUE valgono le stesse indicazioni date in precedenza per la compilazione della domanda di partecipazione da parte dei raggruppamenti temporanei e, in particolare, il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto da ciascuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

In caso di partecipazione del curatore del fallimento e delle imprese ammesse a Concordato, il DGUE dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dall’operatore economico che rende la dichiarazione di cui al precedente punto A.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La CUC, nel tramite del RUP, potrà procedere a verifiche d’ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, comma 5, del Codice la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

B-bis. DGUE dichiarazioni integrative in merito ai requisiti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis) e comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del MODELLO 2bis. Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III “MOTIVI DI ESCLUSIONE” (Art. 80 del Codice) - Sezione A “MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI” del DGUE stesso. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 80, comma 3, del Codice, nella suddetta dichiarazione devono essere indicate le generalità ed il ruolo dei seguenti soggetti:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
- per tutti gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

C. Dichiarazione in merito ai requisiti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del MODELLO 3. Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III “MOTIVI DI ESCLUSIONE” (Art. 80 del Codice) - Sezione A “MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI” del DGUE stesso. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 80, comma 3, del Codice, nella suddetta dichiarazione devono essere indicate le generalità ed il ruolo dei seguenti soggetti:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
- per tutti gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Ove presenti, devono essere indicati anche i procuratori speciali, gli institori, i membri del Collegio Sindacale nonché i membri del Collegio di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. Tutti i soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione la presente lettera di invito-disciplinare di gara della gara in oggetto.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per una più precisa e puntuale individuazione dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice si rinvia a quanto contenuto nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 08/11/2017 ad oggetto “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del Decreto Legislativo n°50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del DPR 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”.

C-BIS Dichiarazione in merito “all’insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia”, in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del MODELLO 4. Tale dichiarazione può essere resa dal titolare/legale rappresentante di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE che se

ne assume la piena responsabilità ai sensi del comma 2, art. 47 del DPR 445/2000 oppure singolarmente da parte dei soggetti tenuti a renderla così come meglio elencati nella sezione "Istruzioni per la compilazione" del MODELLO 4.

- D. Attestazione SOA** I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

Oppure

Dichiarazione Sostitutiva, ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000, relativa/e al possesso dell'attestazione di qualificazione con le seguenti indicazioni minime:

- denominazione della SOA;
- numero dell'attestazione;
- data rilascio;
- data scadenza triennale e quinquennale;
- categorie e classifiche;
- estremi della certificazione di qualità;
- nome/i e Codice Fiscale/i del/i rappresentante/i legale/i e dei direttore/i tecnico/i

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o G.E.I.E. (MODELLO 1/B), di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), lettera e) e lettera g), del Codice, qualora sia stato già conferito il mandato, l'attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il G.E.I.E., comprese le eventuali imprese cooptate.

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, valgono le stesse indicazioni date in precedenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento, in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea, non in possesso dell'attestazione di qualificazione, Dichiarazione Sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale, previsti dal titolo III, parte II del Regolamento (resta fermo, fino al 31 dicembre 2013, il regime transitorio previsto dall'art.253, comma 9-bis del Codice).

- E. Altre dichiarazioni sostitutive**, rese in carta semplice ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con utilizzo preferibilmente dell'apposito MODELLO 5 o in alternativa al modello proprio purché riportante tutti gli elementi presenti nel citato MODELLO 5. Le dichiarazioni vanno rese dai soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione.
- F. Ricevuta attestante il versamento del contributo dovuto a favore dell'ANAC**, effettuato nella misura e con le modalità indicate alla SEZIONE IX.7 del presente bando;
- G. PASSOE** di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente;
- H. Garanzia provvisoria** di cui alla SEZIONE IX.6, e **Dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice**, a pena di esclusione, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Nel caso di applicazione delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando, inoltre, copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o G.E.I.E., di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), lettera e) e lettera g), del Codice, la polizza fideiussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, si rimanda a quanto previsto in precedenza.

solo in caso di avvalimento:

- I. In caso di AVVALIMENTO** tutte le dichiarazioni e documenti di cui alla SEZIONE VI.3

solo nel caso di consorzio o G.E.I.E.:

- J. atto costitutivo e statuto** del consorzio o G.E.I.E. in copia autentica, con indicazione delle consorziate o dei membri;

J - bis. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

solo nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

K. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

solo nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti

L. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o G.E.I.E.;
- per ciascun operatore, l'indicazione della quota di partecipazione riferita alla categoria richiesta che sarà dallo stesso eseguita.

solo nel caso di contratto di rete

M. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Codice dell'Amministrazione Digitale, testo coordinato approvato con Decreto Legislativo 07.03.2005 n° 82 (di seguito "CAD") con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
- dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

M- bis. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del "CAD", recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del "CAD", il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del "CAD";

M-ter. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del "CAD", con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del "CAD", recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero

- copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del "CAD"), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del "CAD", il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del "CAD".

nel caso di offerte presentate da Istitore o Procuratore

N. Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura, nell'eventualità che l'offerta economica (MODELLO 6) sia sottoscritta dall'istitutore o procuratore, salvo che detta procura risulti dalla dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A. Nel caso in cui l'offerta economica sia sottoscritta dai soggetti sopraindicati gli stessi devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione secondo il MODELLO 3.

O. DICHIARAZIONE di cui al MODELLO 7 circa il consenso o il motivato diniego all'accesso agli atti della propria offerta tecnica da parte di altri concorrenti; in caso di assenza della presente dichiarazione, come specificato alla successiva SEZIONE XI, non si attiva il soccorso istruttorio di cui alla SEZIONE X.3 del presente bando, significando implicito consenso all'accesso agli atti dell'offerta tecnica;

P. DICHIARAZIONE SPONSORIZZAZIONE Dichiarazione spontanea come da modello 10.

In ogni caso, le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e) e g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, devono, a pena di esclusione, indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del **soccorso istruttorio** meglio disciplinata nella successiva SEZIONE X.3 del presente bando.

Non sarà restituito alcun documento tra quelli consegnati nella BUSTA 1, fatta eccezione per la cauzione provvisoria che sarà restituita a ciascun concorrente secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 9, del Codice.

Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno del plico relativo all'offerta economica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto o concessione.

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate in capo al soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure "antimafia", la CUC, nel tramite del RUP, segnalerà il fatto (oltre che all'A.N.A.C.) all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la garanzia provvisoria. In tale eventualità ci si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Ci si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica delle medesime dichiarazioni anche per soggetti non aggiudicatari.

IX.3) Contenuto dell'ARCHIVIO INFORMATICO 2 "OFFERTA TECNICA"

L'ARCHIVIO INFORMATICO 2 "OFFERTA TECNICA", firmato digitalmente e marcato temporalmente secondo le precise indicazioni contenute nell' Allegato 0, dovrà contenere quanto previsto nel presente paragrafo.

Si precisa che la documentazione contenuta nella stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui alla SEZIONE IX.2.

Ai sensi dell'art. 95, comma 14, del Codice, in sede di offerta sono ammesse proposte migliorative ed integrative del progetto a base di appalto, con le modalità di seguito indicate. Ciò non comporta e non può comportare alcun maggiore onere a carico dell'Amministrazione o variazione di prezzo rispetto a quello riportato nell'offerta economica nel senso che il ribasso offerto sull'importo a base d'asta deve tenere conto anche di tutte le migliorie indicate nell'offerta economica.

L'offerta Tecnica è deputata a permettere la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative e/o integrative dell'impresa, nonché il riconoscimento dei vantaggi derivanti da queste mediante il raffronto di tali proposte con le scelte del progetto esecutivo a base d'appalto.

Di conseguenza tale offerta può portare anche alla modifica della descrizione delle corrispondenti voci di prezzo previste dal progetto esecutivo o all'aggiunta di nuove lavorazioni e forniture. L'offerta migliorativa comunque non potrà apportare variazione alle scelte distributive e funzionali indicate nel progetto esecutivo.

L'offerta tecnica di cui all'archivio informatico 2 dovrà comprendere la seguente documentazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al criterio A:

- **Un Fascicolo** composto da massimo 30 (trenta) pagine in formato A4/A3 (copertina esclusa), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario alla completa esplicazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio A.1;
- **Un Fascicolo** composto da massimo 30 (trenta) pagine in formato A4/A3 (copertina esclusa), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario alla completa esplicazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio A.2;
- **Un Fascicolo** composto da massimo 25 (venticinque) pagine in formato A4/A3 (copertina esclusa), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario alla completa esplicazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio A.3;
- **Un Fascicolo** composto da massimo 20 (venti) pagine in formato A4/A3 (copertina esclusa), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario alla completa esplicazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio A.4;
- **Computo Metrico (senza prezzi)**, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportati solo le opere previste nelle migliori proposte;
- **Computo Metrico Globale (senza prezzi)**, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate le opere immutate e le opere previste nelle migliori, portando in detrazione le opere progettuali eventualmente sostituite o migliorate.
- **Quadro Comparativo (senza prezzi)**, nel quale dovranno essere riportate sia le quantità delle opere originarie che quelle proposte come migliori.
- **Riepilogo di tutte le migliorie offerte** rispetto al progetto posto a base di gara, sostitutive e/o integrative.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

In caso di raggruppamenti temporanei do concorrenti, consorzi ordinari e GEIE, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

In caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

In caso di impresa/e cooptata/e, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dalla/e stessa/e

Il computo metrico, il computo metrico globale ed il quadro comparativo non estimativi vanno redatti con riferimento all'intero appalto, non suddivisi per sub criteri.

È vietato tassativamente, nei sopracitati atti, far riferimento o presentare, **a pena di esclusione**, valutazioni economiche e/o riferimento ai tempi/prezzi delle migliorie proposte.

I sopraelencati documenti, formanti la proposta del concorrente, costituiranno la componente dell'offerta sulla quale la Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui alla SEZIONE VIII bando di gara. La mancata presentazione in sede di gara di uno o più degli elaborati sopra elencanti non costituisce motivo di esclusione ma determina la non attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione. Gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno obbligazioni contrattuali.

Il concorrente con la presentazione dell'offerta, assume l'obbligo di adeguare a proprie cure e spese, nel termine di quindici giorni dall'eventuale aggiudicazione, tutti gli elaborati progettuali interessati dalle migliorie proposte, se ritenuto necessario dal RUP.

Si precisa che:

- le eventuali proposte di migliorie e/o integrative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per il Comune; non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità a quanto sopra indicato; in tutti i casi così definiti, il punteggio dalla Commissione attribuito in relazione ai criteri di valutazione sarà pari a 0 (zero). In tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della procedura di gara, il Comune non terrà affatto conto della proposta progettuale migliorativa/integrativa e, quindi, il progetto esecutivo predisposto posto a base d'asta costituirà il "progetto di contratto";
- in caso di aggiudicazione dell'appalto, gli elaborati progettuali dell'offerta tecnica redatti dal concorrente saranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati; la relativa progettazione esecutiva che verrà così a formarsi, fatte salve le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dal Comune, rappresenterà il "progetto di contratto", rispetto al quale il concorrente assumerà la propria esclusiva

responsabilità ed, in ogni caso, non potrà accampare alcuna pretesa in ordine ad eventuali errori progettuali o invocare qualsivoglia circostanza esimente, avendo egli stesso effettuato, in sede di gara, ogni verifica, modifica e rielaborazione del progetto redatto dal Comune;

- nessun compenso spetta agli operatori economici offerenti per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, onere e prestazione che si sono resi necessari al fine della formulazione dell'offerta, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà del Comune;
- le lavorazioni e le forniture delle proposte migliorative al progetto posto a base di gara di cui ai sub criteri A.1, A.2 e A.3 saranno comprese tra le opere da computare;
- le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente nazionale e regionale e costituiranno integrazioni alle corrispondenti indicazioni contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara;
- il concorrente assume l'onere di ingegnerizzazione dell'intero progetto relativamente ai miglioramenti proposti a livello esecutivo, comprensivi anche dell'aggiornamento ed adeguamento del PSC.

Se sarà presentato materiale in misura superiore a quanto richiesto la Commissione esaminerà comunque solo il materiale richiesto, scelto tra quanto inviato

IX. 4) Contenuto dell'ARCHIVIO INFORMATICO 3 "OFFERTA TEMPO ED ECONOMICA"

L'ARCHIVIO INFORMATICO N°3 "OFFERTA TEMPO ED ECONOMICA", firmato digitalmente e marcato temporalmente, secondo le precise indicazioni contenute nell' Allegato 0 deve contenere, **a pena d'esclusione**, i seguenti documenti in formato digitale:

➤ **Offerta tempo composta dai seguenti files:**

- Dichiarazione del numero di giorni in meno, redatta in lingua italiana, utilizzando il MODELLO 9, non superiore a **giorni 42 (quarantadue)**, offerti sul tempo massimo previsto dal progetto per la esecuzione dei lavori, indicato alla SEZIONE II.2 del bando, espresso in cifre ed in lettere (in caso di discordanza, si riterrà valido quello indicato in lettere). In caso di ribasso temporale superiore al massimo consentito esso sarà, ai fini del calcolo del coefficiente, figurativamente riportato al citato valore massimo di **42 (quarantadue) giorni**;

- Cronogramma operativo, da allegare, a pena di esclusione, a corredo della dichiarazione di cui al punto precedente. La dichiarazione di cui al MODELLO 9 e il cronoprogramma operativo devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di associazione temporanea di impresa o consorzio non ancora costituiti, detti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. In caso di impresa/e cooptata/e l'offerta tempo dovrà essere sottoscritta anche dalla/e stessa/e.

Per tale elemento non sono ammesse offerte in aumento. Esso deve essere oggetto di specifica offerta espressa in giorni naturali e consecutivi, ai fini della valutazione della Commissione giudicatrice.

A pena di esclusione, l'offerta tempo non dovrà risultare o essere indicata in alcun altro documento della gara.

➤ **Offerta economica composta dai seguenti files:**

- Offerta economica in bollo, redatta in lingua italiana e predisposta secondo il MODELLO 6 allegato al presente bando di gara, sottoscritto con firma digitale. L'offerta economica riporta il ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso offerto indicato in lettere. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

A pena di esclusione, il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

Si precisa, inoltre, che l'omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice si rimanda a quanto indicato alla precedente SEZIONE IX.2, lett. A. In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre cifre decimali. In caso di offerte con quattro o più decimali, il ribasso offerto sarà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale qualunque sia il valore della quarta.

Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.

- Computo Metrico Estimativo Globale, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate le opere immutate e le opere previste nelle migliorie, portando in detrazione le opere progettuali eventualmente sostituite o migliorate, con riferimento all'intero appalto e, quindi, non suddiviso per sub criteri. L'importo finale di questo computo deve coincidere con il prezzo offerto (quindi già ribassato) dal concorrente nel MODELLO 6 dell'offerta economica; in caso di differenza tra i due importi, ai fini dell'attribuzione del punteggio vale

unicamente il ribasso offerto dal concorrente nell'offerta economica MODELLO 6 e, in caso di aggiudicazione, sarà compito del RUP chiedere le necessarie correzioni al computo.

L'offerta economica e il computo metrico estimativo globale devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente solo dall'impresa mandataria *"in nome e per conto proprio e delle mandanti"*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente e congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o GEIE di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art. 45 del Codice.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice si rimanda a quanto indicato alla precedente SEZIONE IX.2, lett. A.

Oltre all'offerta economica ed al computo metrico estimativo globale nel plico non devono essere inseriti altri documenti.

IX.5) Garanzia provvisoria

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad **€ 4.616,26** a favore del Comune di Bucciano.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 93, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo n°159/2011.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n°231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della CUC; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n°385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Decreto Legislativo n°58/1998, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del Codice.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (Allegato A - Schemi Tipo) n°31 del 19/01/2018 pubblicato nel supplemento ordinario n°16/L della G.U.R.I. del 10/04/2018;
- essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR n°445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto così come disciplinato dall'art. 93, comma 7, del Codice.

Nel caso ci si avvalga di una delle ipotesi di riduzione di cui al succitato art. 93, comma 7, del Codice è necessario allegare alla domanda di partecipazione MODELLO 1 l'originale o la copia autenticata della/e certificazione/i posseduta/e.

Si precisa che in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione. Nel caso di partecipazione in RTI verticale o consorzio, invece, la riduzione della garanzia provvisoria si applica limitatamente alla quota di incidenza delle lavorazioni appartenenti a categorie assunte integralmente da operatori economici, tra le imprese riunite, dotati della certificazione. Il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. Il requisito del possesso del sistema di qualità può essere oggetto di avalimento alle condizioni previste al Sezione VI.2 del presente bando e dovrà essere espressamente oggetto del contratto di avalimento.

A pena di esclusione dalla gara, in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE da costituire, la garanzia deve essere intestata al raggruppamento, deve indicare tutti i soggetti facenti parte dello stesso ed essere costituita e sottoscritta solo dal capogruppo; nel caso di consorzio stabile deve essere costituita e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.

La garanzia provvisoria, altresì, dovrà essere corredata, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, **dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**, di cui agli articoli 103 e 105 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. In caso di microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, tale obbligo non sussiste.

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno essere rilasciate a favore della CUC e prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni.

La CUC, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. Nei confronti dell'aggiudicatario, la garanzia è automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice.

Nel solo caso in cui la predetta garanzia sia stata costituita mediante polizza fideiussoria o atto di fideiussione, la stessa verrà direttamente restituita entro il termine succitato, a mezzo del servizio postale senza oneri per la CUC e il Comune ed a rischio della destinataria, e ciò sempre che la stessa abbia inserito nella documentazione apposita busta affrancata e che non abbia fornito indicazioni ostative a tale metodo di restituzione.

IX.6) Contributo a favore dell'ANAC – Sospeso per tutto il 2020 ex decreto Rilancio (dl 34/2020)

In base alla Delibera ANAC n°1300 del 20/12/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°45 del 23/02/2017, ciascun partecipante, a pena di esclusione, deve effettuare il pagamento di **euro 0,00 (0/00)** quale contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le vigenti modalità pubblicate sul sito internet della stessa ANAC.

Ai fini del pagamento, il CIG da indicare è 8511492166.

Tale versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità operative riportate sul sito dell'Autorità al seguente link
<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, sarà accertato il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS/Banca dati nazionale operatori economici.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il concorrente **sarà escluso** dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n°266/2005.

SEZIONE X ESPLETAMENTO DELLA GARA

X. 1) Operazioni di gara

Le operazioni di gara, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, saranno espletate da una Commissione giudicatrice appositamente nominata dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del Codice.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede comunale di Bucciano o in modalità telematica sulla piattaforma TRASPARE <https://cuccervinarabucciano.traspares.com> in data da definirsi notificata ai concorrenti a mezzo PEC.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, ovvero potranno essere sospese e/o rinviate nel caso dovessero insorgere problematiche interpretative inerenti la gara stessa.

In tal caso sarà cura della CUC informare i partecipanti mediante la piattaforma TRASPARE e pubblicare tempestivamente apposito avviso sulla piattaforma stessa.

Nella prima seduta pubblica il Presidente della Commissione, dopo aver dichiarato aperti i lavori, provvederà ad accertare la regolare composizione della stessa; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti della Commissione e le imprese partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al verbale delle operazioni.

La Commissione, nella prima seduta pubblica, procederà:

- a verificare il tempestivo invio degli archivi informatici contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica e che la marcatura temporale degli stessi sia antecedente alla scadenza della gara (fase 0 del timing di gara) e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 46 del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti nonché dal presente bando di gara;
- in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere nel tramite del RUP, ai sensi degli artt. 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine massimo di 10 (dieci) giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta pubblica successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- la Commissione, in ogni caso, qualora accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva in caso di attivazione del soccorso istruttorio, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della marcatura temporale nonché della presenza dei documenti richiesti nel presente bando di gara.

Si precisa che la fase di valutazione della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, di cui ai precedenti punti e fino alla conclusione delle operazioni relative all'eventuale soccorso istruttorio, potranno essere svolte altresì da apposito seggio presieduto dal RUP.

Di tutte le operazioni sopra elencate la Commissione redigerà apposito verbale.

Sulla irricevibilità, inammissibilità e difformità delle offerte vale quanto detto nella precedente SEZIONE IX.

La Commissione comunica *tempestivamente* al RUP l'esito finale della/e seduta/e pubblica/che della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali con cui si ammettono ed, eventualmente, si escludono i concorrenti al fine di assolvere agli di cui all'art. 76, comma 3, del Codice nonché ad avviare i necessari controlli di cui alla successiva SEZIONE X.2.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche esaminate; procederà poi all'apertura dell'archivio informatico contenente l'offerta temporale ed economica di ciascun concorrente per il quale sia andata a buon fine la verifica del numero identificativo (serial number) della marca temporale inserito **nella fase 1 del timing di gara**; la Commissione darà lettura dei tempi di esecuzione e dei relativi ribassi offerte e, a seguire, dei prezzi e dei relativi ribassi offerti. Nella medesima seduta, la Commissione procede alla valutazione delle offerte temporali ed economiche, secondo i criteri e le modalità descritte alla SEZIONE VIII e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

La Commissione, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice ovvero quando ritenga che siano presenti le condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, inviando ad esso tutta la relativa documentazione. Questi per la verifica delle suddette offerte anormalmente basse potrà avvalersi della medesima Commissione giudicatrice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e propone di aggiudicare l'appalto a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ovvero il massimo punteggio così come meglio descritto nella precedente SEZIONE VIII.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ci si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

X.2) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di cui alla SEZIONE V e VI avverrà, *ai sensi dell'art. 81 e 216, comma 13, del Codice*, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n°111 del 20/12/2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6-bis e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, pertanto, devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi - AVCPASS – accesso riservato all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del Codice la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII del Codice, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Per la comprova dei requisiti di idoneità non gestiti da AVCPASS, il RUP acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, potranno essere eseguiti controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. Saranno esclusi dalla gara i soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente bando di gara con conseguente applicazione delle norme vigenti.

Si precisa che si acquisirà d'ufficio il certificato camerale e che si procederà alla verifica dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo a tutti i soggetti ivi riportati ed anche a quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando se esistenti nonché ad eventuali istitori o procuratori speciali (Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016).

X.3) Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Non darà luogo all'esclusione dalla gara né all'attivazione del soccorso istruttorio la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo". In quest'ultimo caso il RUP, nel tramite della CUC, procederà all'attivazione dell'iter per la regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo così come previsto dalla legge (art. 19 del DPR n°642 del 26/10/1972, come sostituito dall'art. 16 del DPR n°955 del 30/12/1982).

Si rammenta che non può applicarsi soccorso istruttorio e, pertanto, si procederà all'esclusione dell'offerta laddove:

- la marcatura temporale degli archivi informatici contenenti la propria offerta (amministrativa, tecnica e economica) non sia antecedente alla data di scadenza della gara (fase 0 del timing di gara);
- gli archivi informatici contenenti, rispettivamente, la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica non siano stati trasmessi attraverso la Piattaforma TRASPARE entro il termine di "Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica" (fase 1 del timing di gara);
- l'archivio informatico contenente l'offerta economica non sia stato trasmesso attraverso la Piattaforma TRASPARE entro il termine di "Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione economica" (fase 2 del timing di gara);
- nel caso in cui il numero identificativo (serial number) della marca temporale relativa agli archivi informatici della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica non corrispondano con quelli inseriti in fase di invio;
- i documenti amministrativi e/o dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica non vengano collocati nei pertinenti archivi informatici.

In caso di attivazione del soccorso istruttorio, ai fini della sanatoria, il RUP, nel tramite della CUC, assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, così come risultante dai lavori della Commissione. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Il soccorso sarà attivato mediante la stessa piattaforma telematica <https://cucBuccianobucciano.traspare.com> in un apposito spazio dedicato all'interno della stessa procedura di gara e secondo le modalità riportate all'art. 7 dell'ALLEGATO 0.

SEZIONE XI ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti è disciplinato dall'art. 53 del Codice. In ogni caso, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Codice, sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti della propria offerta tecnica, egli deve presentare la dichiarazione di cui all'ALLEGATO 7, con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica o economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali.

In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo n. 30/2005 "Codice della proprietà industriale".

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni che non abbiano una indicazione concreta, comprovata e comprensibile di quale possa essere l'eventuale danno di divulgazione dei dati tecnici richiesti.

In assenza della dichiarazione di cui sopra non si attiva il soccorso istruttorio di cui alla sezione X.3 del bando, significando implicitamente prestato il consenso all'accesso agli atti della propria offerta tecnica.

Anche in caso di ragioni ostative non sufficientemente motivate, la CUC consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

SEZIONE XII ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. La CUC, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procederà all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tale ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del Codice, la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determina dirigenziale della CUC entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del RUP. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata all'efficacia dell'aggiudicazione *ovvero* al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 3 del DPR 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice.

XII.1) Stipulazione ed esecuzione del contratto

Il contratto di appalto verrà stipulato con il Comune di Bucciano nel termine di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, fatto salvo quanto previsto alla SEZIONE II.2, ultimo comma. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. È fatto salvo ogni altro termine discendente dall'applicazione delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti.

I termini relativi alla contabilità dei lavori e le modalità di pagamento del prezzo d'appalto sono specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'affidatario, in caso di subappalto, deve praticare, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La mancata osservanza, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi di cui alle suddette clausole comporterà l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste, fino alla rescissione del contratto di appalto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del DPR n°252 del 03/06/1998, si procederà ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile al Comune, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato al Comune, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Codice, la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", la CUC dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'ANAC nonché all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la garanzia provvisoria. In tale eventualità, la CUC si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile aggiudicare la gara al soggetto che segue nella graduatoria, la CUC si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Comune.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del concorrente aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione da parte della stazione appaltante dell'esito di gara, i seguenti documenti:

- in caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di un consorzio ordinario di concorrenti, l'aggiudicatario dovrà presentare il relativo mandato e la connessa procura;
- in caso di soggetti di altri Stati, dovrà essere prodotta documentazione e/o certificazione equipollente in corso di validità;
- dichiarazione con la quale si indicano le modalità di pagamento e si designano le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di cessioni di credito preventivamente accettate dal Comune;

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redigerà e consegnerà al committente:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n°81/2008;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando non sia previsto dal Decreto Legislativo n°81/2008;
- un piano operativo di sicurezza riguardante le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al PSC esistente, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del Decreto Legislativo n°81/2008.

Tali documenti formeranno parte integrante del contratto di appalto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi:

- alla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva di cui al successivo punto XIII.3.1), nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, si applica l'articolo 32, comma 8, del Codice;

- alla sottoscrizione del contratto, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, viene attivata la procedura prevista dall'articolo 103, comma 3, del Codice ed incamerata la garanzia provvisoria con contestuale comunicazione all'ANAC; il mancato pagamento dei diritti di segreteria e delle spese di registrazione, come quantificate al punto precedente, equivale a mancata sottoscrizione del contratto.

L'aggiudicatario deve inoltre presentare le garanzie e coperture assicurative di cui al successivo punto XII.2 secondo i termini ivi indicati.

Il RUP e l'impresa appaltatrice, prima della stipula del contratto dovranno verificare, mediante processo verbale, la sussistenza delle condizioni che consentano l'immediata esecuzione dei lavori.

XII.2) Garanzie e coperture assicurative

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire:

- garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'articolo 103 del Codice;
- polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice;

XII.2.1) Garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia è del 10% dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 10%) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. È fatta salva la riduzione in applicazione dell'articolo 93, comma 7, del Codice.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 103 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 3 del Codice la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

XII.2.2) Polizza assicurativa CAR

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'esecutore del contratto è altresì obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a stipulare e consegnare al Comune una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune stesso da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art.48, comma 5, del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

SEZIONE XIII CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare al CAPO II - RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE del Codice in materia di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n°104/2010, gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania entro trenta giorni decorrenti:

- per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, comma 4, e 216, comma 11, del Codice;
- per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice, dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Al fine di garantire il buon andamento dell'esecuzione del contratto, il presente bando, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n°3/2007 "*Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania*", individua, quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, la clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti. L'amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario si impegnano ad inserire nel contratto la suddetta clausola.

SEZIONE XIV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n°196/2003 (*Codice in materia di protezione dati personali*), la CUC informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti alla presente procedura di gara.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n°196/2003.

Titolare del trattamento per la CUC è l'Arch. Pietro Francesco BUONANNO, Dirigente/Responsabile della Centrale Unica di Committenza Bucciano-Bucciano posta elettronica: cuccervinarabucciano@pec.it

Titolare del trattamento per il Comune è il RUP Geom. Domenico RUGGIERO, Tecnico del Comune di Bucciano (AV) PEC protocollo.bucciano@asmepec.it

I dati potranno essere comunicati a:

- personale della CUC e del Comune che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza alla CUC e al Comune in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- soggetti esterni facenti parte della Commissione di aggiudicazione e di collaudo;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del Codice e dalla Legge n°241/1990 e s.m.i.

La CUC consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, commi 2 e 5, del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "*in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto*".

A tale riguardo la ditta, con la partecipazione alla presente gara, autorizza la CUC a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge n°241/1990.

Si riporta l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n°196/2003.

* * * *

Il Decreto Legislativo n°196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. I dati personali sono raccolti e trattati dalla CUC Bucciano - Bucciano e dal Comune di Bucciano (AV) esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza del concorrente e dei suoi diritti.

Finalità del trattamento: i dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per l'adempimento di funzioni istituzionali, amministrative e contabili, relativamente al perfezionamento e alla gestione del contratto stipulato.

Modalità di trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'adempimento di obblighi di legge, contabili e contrattuali. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che la CUC Bucciano - Bucciano e il Comune di Bucciano (AV) possano dar corso alle richieste dell'interessato. I dati possono essere comunicati: a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.

I dati non sono diffusi.

I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del trattamento della CUC Bucciano - Bucciano e dal Comune di Bucciano (AV).

L'interessato, ovvero il concorrente, gode dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003, tra cui:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno alla CUC Bucciano - Bucciano e al Comune di Bucciano (AV) di dati personali che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

SEZIONE XV

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 31 del Codice e degli articoli 4 e 6 della Legge 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Domenico RUGGIERO, Tecnico del Comune di Bucciano (BN) protocollo.bucciano@asmepec.it

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento all'indirizzo PEC sopra indicato, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima, con valore integrativo del presente bando, all'indirizzo internet:

<https://cuccervinarabucciano.traspare.com/>

Resta a carico dei partecipanti monitorare gli aggiornamenti del suddetto sito e dichiarare, in sede di offerta, di averne preso visione.

Il Dirigente della CUC

f.to Arch. Pietro Francesco BUONANNO

Allegati:

- MODELLO 1/A - Domanda di partecipazione impresa singola
- MODELLO 1/B - Domanda di partecipazione RTI, consorzi ordinari, GEIE
- MODELLO 1/C - Domanda di partecipazione aggregazione di rete
- MODELLO 1/D - Domanda di partecipazione dei consorzi stabili
- MODELLO 2 – DGUE (in formato XLM)
- MODELLO 2 BIS – Dichiarazioni integrative DGUE
- MODELLO 3 - Dichiarazioni in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Decreto Legislativo n°50/2016
- MODELLO 4 - Dichiarazione antimafia
- MODELLO 5 - Clausole speciali ed altre dichiarazioni sostitutive
- MODELLO 6 - Offerta economica
- MODELLO 7 - Dichiarazione sull'accesso agli atti
- MODELLO 8 - Dichiarazione impresa ausiliaria
- MODELLO 9 - Offerta tempo
- MODELLO 10 – Dichiarazione sponsorizzazione
- ALLEGATO 0 - Regolamento Procedura Aperta OEPV
- ALLEGATO A – Patto di integrità
- ALLEGATO B - Codice di comportamento
- ALLEGATO C - Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Abbreviazioni, riferimenti normativi e convenzioni:

- RUP - Responsabile Unico del Procedimento
- CODICE - Decreto Legislativo n°50/2016, così come modificato dal Decreto Legislativo n°56/2017
- REGOLAMENTO: DPR n°207/2010 per le parti ancora vigenti
- COMUNE - Si intende il Comune di cui alla SEZIONE I.1 ovvero il Comune di Bucciano (AV)
- CUC - Centrale Unica di Committenza Bucciano - Bucciano
- CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione
- SOA - Società Organismo di Attestazione
- Piattaforma: <https://cucBuccianobucciano.traspare.com;>
- DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
- CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale